

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

---

***TFS/TFR per il personale della Pubblica Amministrazione  
interessato da mobilità***di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 126 del 15 settembre 2025](#), ha riepilogato i principi del Trattamento di fine servizio per il personale interessato da mobilità nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni e ha offerto un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.

Relativamente al TFS, la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:

- dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione di destinazione;
- ai fini della liquidazione del TFS, del TFR, dell'indennità di anzianità o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l'intera anzianità di servizio già utile per l'ordinamento dell'Amministrazione di provenienza;
- l'importo lordo dell'indennità, maturata alla data di trasferimento, dev'essere versato dall'Amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
- all'atto della definitiva cessazione dal servizio, l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all'anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il Legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Pertanto, l'applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un'Amministrazione a un'altra, riconducibile alla fattispecie della "cessione del contratto".

**Seminario** di specializzazione**Come gestire i rapporti di lavoro con  
la pubblica amministrazione**

Scopri di più